

L.R. 8/2003 sullo Sport

Art. 16

(Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera e al Comitato regionale del CONI)

1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento annuo per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle societa' di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonche' per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le universita' degli studi o istituti scientifici regionali:

- a) al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera, per la pratica dell'atletica leggera;
- b) al Comitato regionale del CONI, per la pratica di discipline sportive individuali, nell'ambito di indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale.

Note:

1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.